

Memoria sull'attuazione del "regionalismo differenziato"
depositata presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale
in sede di audizione parlamentare il 12.06.2019

Introduzione

Abbiamo tutti, credo, la percezione che l'ordine delle problematiche che il Paese deve affrontare oggi mette al primo posto la necessità di disporre delle risorse economico-finanziarie e di personale necessarie per lo svolgimento dei compiti e delle attività che spettano alla funzione e responsabilità pubblica, a cominciare dal dovere di dare risposta ai diritti, ai bisogni e alle aspettative dei cittadini.

Nel nostro specifico ed odierno campo di attenzione, dopo la legge sul federalismo fiscale e soprattutto dopo il d. lgs. 216 del 2010, il ruolo centrale di riferimento per l'assegnazione delle risorse alle Regioni che ne facciano richiesta, dovrebbe diventare, per ogni singola materia, quello dei fabbisogni di spesa standardizzati, che peraltro sono già in atto per i Comuni e le Province per le spese fondamentali di tali enti.

Pur presentando numerose criticità, e necessitando del completamento del ragionamento in considerazione delle capacità fiscali dei territori per le funzioni diverse da quelle fondamentali, il parametro dei fabbisogni standard è quello scelto dalle tre Regioni come base del loro finanziamento...

Ma non continuo su questa strada perché oggi abbiamo la fortunata occasione di avere un qualificatissimo esperto su tale materia, il prof. A. Petretto, mentre altri lumi sono stati offerti recentemente dall'audizione del prof. Arachi, Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard¹.

Al secondo posto vengono i problemi delle materie che potranno essere assegnate alle Regioni a statuto ordinario che chiedono l'Intesa, con le relative funzioni, appropriatamente declinate tenendo conto della distribuzione di tali azioni alle amministrazioni pubbliche – centrali, regionali e locali – ma facendo ciò con uno spirito rinnovato dall'adesione, convinta, ai valori e ai principi del pluralismo autonomistico. Io mi occuperò prevalentemente di ciò.

¹ Colgo soltanto una frase per me molto significativa dell'audizione Arachi, del 6 giugno 2019, sulla quale convergo pienamente: "Le Intese prevedono innanzitutto che, nel momento dell'assegnazione delle funzioni siano attribuite alle Regioni risorse pari alla spesa precedentemente sostenuta dallo Stato per quelle stesse funzioni". Quindi nessun ingresso a rivendicazioni quali il c.d. "residuo fiscale".

Al terzo posto viene la considerazione che quella che adesso si apre – al di là della contingenza politica immediata e della vicenda delle tre Regioni a statuto ordinario che chiedono l’Intesa ai sensi del 116,3 c. – è l’ennesima occasione di ripensamento critico sulla concreta operatività del titolo V Cost.: quello che si indirizza ad un riordino di materie, competenze e funzioni che è meglio siano svolte dall’intero complesso della amministrazione regionale *et* locale, in spirito di “leale collaborazione” con lo Stato, ma anche di “virtuosa competizione” delle Regioni tra loro e delle Regioni con lo Stato, quando si intravedano spazi e modalità di un miglioramento delle prestazioni pubbliche che vada a vantaggio di tutti.

Anticipo dunque che la mia risposta sintetica al quesito sulla opportunità e fattibilità dell’attuazione del 116,3 è: *sì, a condizione che...*

1. Le dispute, non solo tra le forze politiche ma anche tra gli studiosi e gli addetti ai lavori, continuano ad essere aspre e spesso pre-giudiziali, ma difettano – a mio avviso – di un terreno di confronto concreto, basato su dati e normative. La discussione viene trascinata dalla convinzione di fondo che la differenziazione, che pure è un valore costituzionale formalmente sancito a partire dalla revisione del Titolo V del 2001, sia una cosa sbagliata in sé e per sé, non essendo bastevoli per rimediare ad eventuali errori e lacune né la clausola della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini sull’intero territorio nazionale né i poteri sostitutivi dello Stato né altre clausole volte a garantire l’eguaglianza sostanziale.

Se le cose stanno così, allora è lungo il cammino per giungere, *sine ira ac studio*, ad una messa in campo di argomenti pro e contro la redistribuzione di materie e funzioni tra lo Stato e le Regioni che chiedano l’Intesa *ex art.* 116, 3 c. E poiché una delle materie più controverse riguarda l’istruzione (con più precisione: le norme generali sull’istruzione) e il suo legame con la formazione professionale, già adesso appannaggio delle Regioni in via esclusiva, ho pensato di concentrare su queste la parte maggiore del mio intervento.

2. Come anticipavo tra le materie alla nostra attenzione tengono un posto privilegiato quelle di maggior impatto economico-sociale, cioè l’istruzione – con il corollario che, vedremo, non sarà solo tale della formazione professionale – la normativa sull’ambiente, beni culturali ed ecosistema e la tutela della salute.

La prima si presenta a noi sotto forma di «norme generali sull’istruzione», lett. n) del 117,2° c. e la seconda alla lettera s): entrambe tra le competenze legislative esclusive dello Stato – mentre la

terza è collocata tra quelle di materia concorrente. La loro rilevanza è data dal fatto che esse vanno ad impattare, in modo diretto, il principio dell'eguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, a prescindere dai luoghi dove essi risiedono.

Se, dopo le Intese, la percezione – e la realtà – fossero quelle di una scuola, una sanità e un ambiente regionalizzati con vistose diseguaglianze e/o situazioni più scadenti, ne verrebbe un disastro, sul piano istituzionale prima ancora che politico, perché verrebbe a cadere l'idea che il riconoscimento e la fiducia verso un *plus* di autonomia non solo non va bene, ma fa male.

È ben vero che un altrettanto fondamentale principio costituzionale – quello secondo cui la Repubblica è tenuta a garantire per tutti il godimento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – dovrebbe valere a tranquillizzare *di per sé*, che tale essenzialità per le cose che contano – per dire: la gratuità delle cure ospedaliere; la scuola obbligatoria ecc. – non potrà mai essere intaccata, abbassata o deformata nelle diverse parti del Bel Paese, tuttavia dobbiamo ragionare come se la clausola appena detta (impressa nella lettera m) dell'art. 117,2° c.) fungesse da garanzia di “ultima istanza”.

3. Cominciamo dall'istruzione, in merito alla quale sono state intraprese le polemiche più aspre da parte di coloro – e sono tanti – che continuano a valutare l'attribuzione in questa materia di competenze legislative e amministrative alle Regioni a statuto ordinario che chiedono l'Intesa sia un attentato all'unità nazionale e produca una “secessione dei ricchi”².

La storia dei difficili rapporti e delle relazioni incerte tra Stato e Regioni in materia di istruzione viene da lontano ed è stata, quasi sempre, posta in una luce statalista e centralista: quella dotata di apparati rigidi e strutture burocratiche forti, asserragliate nell'emblematico Palazzo di viale Trastevere che, col suo Ministero della pubblica istruzione, i suoi Provveditorati agli studi e le sue Circolari “urbi et orbi” stavano a presidio, da Roma e nelle Province, dell'ordinario e pigro fluire del sistema scolastico nazionale, nel quale anche il trasferimento di un bidello era considerato funzione da custodire gelosamente al centro e da lì gestirlo nelle periferie.

Soltanto a partire dalla legge di delega n. 59 del 1997 e dei relativi decreti di attuazione si affaccia, a livello normativo statale, l'idea di uno spazio di “autonomia” da accordare alla scuola, prendendo atto che è a partire da lì, e non dagli apparati burocratici, che insieme alla libertà di insegnamento di cui i docenti godono (per dettato costituzionale: art. 33), che si può sperare di

² G. Viesti, *Verso la secessione dei ricchi?*, Laterza 2019.

migliorare l'offerta didattica, la vitalità delle scuole e, conseguenzialmente, la resa dei nostri istituti scolastici.

Nei c.d. decreti Bassanini (n. 112 del 1998, in particolare negli articoli da 135 a 139 più quelli dedicati alla formazione professionale, 140 – 147) si tentò di attribuire alle Regioni (ma non solo a queste: anche a Province e Comuni) competenze e funzioni specifiche “a costituzione invariata” e quindi solo di tipo amministrativo, in tema di programmazione di scuole, di organizzazione della rete di istituzioni scolastiche, di vigilanza sull'attività degli organi collegiali e molto altro ancora.

En passant, al di là delle odierne intemerate per il “no” e di fronte a chiusure apodittiche, sarebbe questo – ad avviso di chi vi parla – il metodo giusto per operare, in materia di istruzione usando discernimento critico e distinguendo, con fatica ma con profitto, compito da compito e funzione da funzione. Il che potrebbe avvenire nella auspicabile discussione parlamentare che deve precedere, e non frettolosamente, l'Intesa tra lo Stato e la Regione interessata, nella procedura in itinere. Di qui la mia interpretazione a favore di una Intesa di tipologia “forte”, ma non per questo desunta dall'utilizzo dell'art. 8 Cost., pensato per ben diverse relazioni tra soggetti – lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica – che si pongono su tutt'altro *standing*.

Dopo la fiammata del 1997/98, è il Titolo V rinnovato nel 2001 che inserisce il nuovo art. 116, 3 c., che sembrerebbe aprire a un *plus* di autonomia per le Regioni a statuto ordinario nel nostro settore, ma rispetto al quale non ho qui e adesso la possibilità di sottoporre ad un'analisi la gran mole di contenzioso Regioni-Stato che si è succeduta da allora ad oggi davanti alla Corte costituzionale.

Posso solo riassumere, in modo purtroppo sbrigativo, che in materia di interpretazione del concetto “norme generali sull'istruzione”, si sono susseguiti da parte del Giudice della legge brevi periodi di cauta apertura seguiti sempre da nette chiusure.

Come il Ministero anche la Corte costituzionale ha difeso e difende convintamente una sua idea di “sistema scolastico nazionale” i cui baluardi sono inattaccabili, sia sotto il profilo delle modalità di reclutamento (una terminologia scadente, a mio avviso, perché sa di caserma), con i relativi precariati, concorsoni e assunzioni in deroga all'art. 97 Cost., sia dei programmi e orari delle lezioni, sia della democrazia partecipativa che è stata abbandonata a se stessa nei mal sopportati organi collegiali, che avrebbero dovuto invece propiziare il collegamento tra le comunità scolastiche e la più vasta comunità sociale e civica che ne costituiva l'intorno, l'alimentazione e il

momento di confronto-controllo, come avevano chiaramente auspicato una legge che risale addirittura al 1973 e i decreti delegati del 1974.

4. Quelli adesso sommariamente enunciati sono, tuttavia, peccati derivati, perché quello originale sta nel fatto di aver creduto che l'enunciato dell'art. 33, 2° c.: «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione» fosse equivalente a statuire che è lo Stato che le detta.

A mio avviso (e della scuola di diritto pubblico alla quale mi onoro di appartenere: Benvenuti, Pototschnig, ecc.) non è così, perché con Repubblica si intende l'insieme coordinato dei poteri e dei soggetti pubblici, ivi comprese le Regioni, gli enti locali ma anche, nel nostro caso, le famiglie che – non per caso – sono il primo soggetto che viene nominato in Cost., all'art. 30: là dove si assegna ai genitori il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli. In altre parole con *res publica* si allude al dovere che incombe su tutti: cittadini, stranieri, imprese, enti associativi – di costruire insieme la casa comune, ripartendo su tanti, in relazione ai talenti e alle competenze di ciascuno, gli oneri e le soddisfazioni di ciò che chiamiamo “bene comune”.

Di qui l'asserzione che non c'è in Cost. un monopolio statale sull'istruzione – si pensi, infatti, all'esistenza di scuole private libere – ma questa funzione deve essere svolta in modo programmatico con la collaborazione di tanti. Grande è, senza dubbio, il compito che incombe a tale proposito sul soggetto Stato che, infatti, ha l'obbligo di istituire scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio nazionale e di fissare, per così dire, uno *standard* che valga per tutti. Ma ciò non esclude che vi possa essere una scuola pubblica regionale, accanto a un istituto privato paritario e/o pareggiato, così come ci sono, per fortuna, le scuole civiche del Comune di Milano e di tante altre realtà locali.

Immagino una vostra domanda. Ma tutto questo cosa c'entra con lo stato attuale delle cose, e soprattutto col regionalismo differenziato?

Sarebbe facile per me rispondere che già adesso, nello scenario di due Province autonome, Trento e Bolzano, una forma di istruzione regional-provinciale esiste già in materia di istruzione – dalle scuole materne all'Università – e soprattutto di quel comparto denominato “formazione professionale”. Anzi pare che funzioni bene, almeno dai risultati sulla disoccupazione giovanile che ivi sono, per fortuna, assai più bassi rispetto alla media italiana e ancor più nei confronti delle regioni meridionali. Se prendiamo i dati ANPAL dei NEET (*Not in Employment, Education and Training*) riferiti al 2017 vediamo che la percentuale di Bolzano è del 12,3% e quella di Trento del

16,20%, a fronte della media italiana del 24,1% mentre le province di Crotone e Caltanissetta sono entrambe vicine al 45% della popolazione tra i 15 e i 29 anni che non è inclusa in percorsi di impiego e/o formazione.³

Se mi è permesso esprimere un suggerimento, o almeno un augurio, dalla mia posizione di autonomista e regionalista (lo avete capito, nonostante i tanti difetti, errori e lacune visibili nel comparto Regioni – autonomie locali) mi considererei soddisfatto se nell'operazione politico-legislativa in itinere, a fronte di una attribuzione parziale (e minore) in materia di istruzione, l'intero comparto della "formazione professionale" passasse alle Regioni che ne facessero richiesta, sapendosi assumere poi l'onere e le responsabilità della loro gestione. Le Regioni, a loro volta, dovrebbero gestire questo comparto insieme al mondo dell'impresa – compresi i sindacati datoriali e dei lavoratori – rendendo effettivo, o quantomeno accettabile, quel simulacro che è, oggi, l'alternanza scuola-lavoro, che pure era stato inserito nella riforma Gelmini e ripreso, volontaristicamente, nella c.d. Buona Scuola dal Governo Renzi e adesso risulta ulteriormente immiserito con la diminuzione delle ore dedicate e delle risorse finanziarie messe a disposizione⁴.

Vorrei anche aggiungere una cautela: pur essendo un adepto convinto dell'autonomia, sarà interessante osservare se «le norme generali sull'istruzione», dopo che fossero assegnate alle Regioni a statuto ordinario che lo chiedessero, saranno portatrici di miglioramenti. L'operazione da farsi, infatti, richiederà in ogni caso una necessaria e impegnativa opera di discernimento sulle funzioni, per la parte che dovrà, in ogni caso, restare nell'ambito della legislazione dello Stato (penso alle statuizioni effettivamente di ordine generale e sistematico, oltre a quelle già adesso costituzionalmente sancite con riguardo agli esami di Stato a conclusione del ciclo di studi e al valore legale dei diplomi) e quanto potrà essere determinato con leggi regionali. Ma anche in tal caso uno spazio ulteriore di libertà potrà e dovrà essere consentito alle singole scuole, la cui organizzazione e gestione dovrà poter godere di spazi di particolare autonomia.

Certo, la catena di comando antica: Ministro-Provveditore-Preside-Insegnante era più corta e rassicurante e addirittura più efficace (quando riusciva ad esserlo...) ma nel nostro tempo non è più così ed è bene che le comunità scolastiche imparino a dialogare e a confrontarsi dialetticamente non solo al loro interno, ma anche con la società civile di cui sono parte. Questa

³ A cura della Direzione Studi e Analisi Statistica di Anpal Servizi, *I NEET in Italia*, luglio 2018: https://www.anpalservizi.it/documents/20181/82980/NS+1+-+I+Neet+in+Italia_Def.pdf/2d5b70df-a95d-4123-b6ba-f5acc10379f5.

⁴ Come previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e dalla circolare MIUR 3380 del 18/02/2019.

via può essere utile per la democratizzazione in senso sostanziale del nostro Paese con riguardo a una istituzione – la scuola – che coinvolge, in un modo o nell’altro, l’intera popolazione e funge da leva per lo sviluppo culturale, civile e sociale della nazione.

Sarebbe questo un percorso utile a “prendere la scuola sul serio”, confidando che senza un soprassalto di competenze scientifiche, tecniche, culturali, e civili l’Italia entra malamente nel futuro e risulta svantaggiata nel confronto con gli altri Paesi.

Da quanto esposto sin qui si trae facilmente che, senza nascondervi le difficoltà che abbiamo di fronte, un’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta in materia di istruzione, le quali entrino in un percorso impegnativo e dettagliato di individuazione delle competenze specifiche e delle funzioni considerate analiticamente e in spirito di leale cooperazione, può essere una buona soluzione e può consentire un miglioramento della amministrazione e gestione del settore.

5. Prima di dettagliare gli aspetti specifici che concernono la “formazione professionale” voglio mettere in luce le qualità positive del regionalismo differenziato a partire, paradossalmente, da quanto ha scritto, in senso contrario, uno dei suoi critici più acuminati il quale, tuttavia, con onestà intellettuale espone le “argomentazioni teoriche e politiche a favore di un maggior decentramento” (*rectius* autonomia). Merita di annotarle: a) avvicinare il governo ai cittadini, favorendo la responsabilizzazione del primo e il controllo da parte dei secondi; b) produrre un miglior allineamento tra responsabilità di spesa e di finanziamento, per la necessità di raccogliere direttamente una parte dei fondi necessari; c) consentire una maggior differenziazione delle scelte politiche in base alle diverse preferenze dei cittadini e alle diverse condizioni territoriali; d) consentire forme di “competizione virtuosa” fra le Regioni; e) raggiungere una maggiore efficienza dell’azione pubblica.⁵

A maggior ragione tutto quanto precede può valere per il comparto “formazione professionale” la cui stretta vicinanza alle politiche attive del lavoro non sfugge a nessuno.

Non ho qui e adesso la possibilità di precisare quante e quali siano le competenze e funzioni attinenti alla materia “formazione professionale”, che peraltro è una storica attribuzione rivendicata, con successo almeno formale, dalle Regioni. Posso solo ricordare che, già con l’antico schema dello Stato che emanava le leggi-quadro in materia, dettando i principi fondamentali ai

⁵ Il riferimento è a G.F. Viesti e al suo *pamphlet*, già citato nella n. 1.

quali le Regioni a statuto ordinario dovevano attenersi, e ciò fu fatto per quella che si chiamava in origine “istruzione artigiana e professionale ed assistenza scolastica” già con la legge n. 845 nel 1978 quando la materia veniva ribattezzata “formazione professionale” ed era espressamente definita “strumento delle politiche attive del lavoro”. Quindi già oltre 40 anni fa era stipulabile un maggiore e migliore coinvolgimento delle Regioni a statuto ordinario in quel mondo, fatto di nodi aggrovigliati di competenze, non solo contigue ma interconnesse, che dovrebbe esser capace di trasformare le potenzialità intraviste e poi accertate di un apprendista programmatore digitale o di un tirocinante odontotecnico in un posto di lavoro a tempo indeterminato.

E, francamente, che ciò sia il risultato di una attribuzione statale ovvero regionale è, a mio avviso, un particolare secondario per coloro che aspirano a un posto di lavoro stabile. Ma se fosse dimostrabile che la funzione è meglio svolta dalle Regioni o Province autonome allora la difesa statale di una propria formazione professionale sarebbe illogica e vana.

Non c'è, in questa occasione, il tempo per scendere nei dettagli della materia “formazione professionale”, ma vorrà pur dir qualcosa se una norma dello Stato (il d.p.r. 15 marzo 2010 n. 87), dopo aver salvato, rinnovandola, l'istruzione professionale statale, attesta che gli Istituti tecnici possono svolgere “in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale” per il conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali”. È chiara, in tal modo, la gerarchia di competenza e la tempistica: la materia appartiene alle Regioni, ma in via sussidiaria e transitoria può subentrare lo Stato. Successivamente la normativa è cambiata, nel 2017 (d.lgs. n. 61) prevedendo accordi ed intese tra lo Stato (MIUR e MEF) e le singole Regioni interessate. È sempre la metodologia degli accordi e delle intese tra soggetti diversi ma con obiettivi convergenti che si raccomanda.

Se le Intese di cui adesso discutiamo recepissero le Bozze quali sono oggi conosciute, la Regione Emilia Romagna, ad esempio, attraverso quella che definisce la “realizzazione di un sistema unitario e integrato di istruzione e formazione professionale” avrebbe piena competenza, per dieci anni, sul settore, facendo vedere quello che è capace di fare. Allo Stato vigilante resterebbero sempre i LEP e i poteri sostitutivi e all'opinione pubblica il giudizio finale in sede elettorale.

6. Da ultimo, un cenno veloce può anche essere fatto alla tutela dell'ambiente ed ecosistema: una materia già a suo tempo individuata nelle Pre-intese sottoscritte da Lombardia, Emilia Romagna e

Veneto con il sottosegretario Bressa il 28 febbraio 2018: in quel documento venivano individuate le singole funzioni che sarebbero state attribuite alle Regioni richiedenti.

Si tratta di una materia complessa, collocata tra quelle assegnate alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117 co. 2 lettera s) Cost.) che, dal 2001 ad oggi, ha comportato numerosi conflitti presso la Corte che, con continuo impegno, ne ha definito i confini [in più di 200 pronunce] facendo di essa una tipica materia “trasversale”. Inoltre si tenga conto anche del ruolo della normativa europea che investe questo ambito con particolare forza.

Nel quadro normativo accennato, si pone l’attuale gestione delle funzioni relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, per la quale si riscontrano effettive e sostanziali differenze tra le Regioni, che vengono spesso citate quali inadempienti totali o parziali e, più raramente, virtuose, per quanto riguarda i settori in oggetto. Tra essi hanno rilievo la questione delle acque e del ciclo dei rifiuti.

In questo contesto le tre regioni richiedenti, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, sono infatti tre regioni particolarmente virtuose nel panorama italiano poiché – come le ricerche notano⁶ – le loro *best practices* si pongono come eccellenze del Paese.

Con queste premesse si pone il metodo applicato dalle pre-Intese e seguito – per quanto è dato conoscere dalle bozze circolate – nel negoziato aperto tra singole Regioni e Governo. Negli accordi sono state infatti individuate solo alcune specifiche funzioni, differenti tra le tre Regioni, all’interno della vasta materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. È possibile immaginare che tali previsioni siano state individuate in aderenza con le peculiarità e virtuosità delle Regioni richiedenti. Questo metodo d’attribuzione, che scorpora le materie in singole funzioni attribuibili alle Regioni, pare il più corretto per l’attribuzione di *ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia* che in armonia con il dettato costituzionale, ne valorizza le virtuosità. Applicando tale principio (accolto dalla Corte costituzionale nelle sent. 272/2015 e 6/2016), con lo scopo di raggiungere una maggiore efficienza nella gestione delle funzioni e secondo il principio di sussidiarietà, potrà essere riconosciuto alle Regioni che si sono distinte per *best practices* nei settori individuati, la possibilità di un miglioramento ulteriore, nella speranza inoltre di trainare così il Paese con esempi dell’eccellenza.

⁶ Si veda il Rapporto n. 119, maggio 2019 del Laboratorio Ref Ricerche.

7. Analogo discorso può essere svolto per la tutela della salute, con la premessa che da sempre è questa la funzione fondamentale, anzi decisiva, per la valutazione della capacità di governo di quell'ente che denominiamo Regione. Va peraltro sottolineato, in premessa, che l'ingente finanziamento del S.S.N. (115,4 miliardi per il 2018⁷) proviene da un maxi trasferimento statale, negoziato e distribuito in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, mentre le risorse proprie che ciascuna Regione reca sono raccolte attraverso i tickets, le attività intra-moenia, la componente IRAP e l'addizionale regionale IRPEF.

Se il finanziamento non può che provenire in larghissima parte dallo Stato, l'organizzazione e assistenza ospedaliera-sanitaria sono intestate alle Regioni, anche perché rispetto al loro budget complessivo la tutela della salute vale circa i 3/4 del totale.

Su questa materia mi limito a dire che non è possibile tranciare con l'accetta giudizi per un sì o un no recisi con riguardo alle proposte presentate dalle tre Regioni.

Qui vengono, infatti in discussione funzioni delicate, riguardanti le professioni tecniche, infermieristiche e soprattutto quella medica (ingressi, specializzazioni, borse di studio, percorsi formativi), per i quali è indispensabile una collaborazione non solo tra ceti politici ma anche tra esperti statali e regionali.

A tale proposito – più che per altri settori e materie – la concreta declinazione delle funzioni che le tre Regioni richiedono potrebbe incidere, *per li rami*, sull'uguaglianza sostanziale delle prestazioni viste *ex parte* dei cittadini pazienti. Questo può essere un pericolo, ma i rimedi si trovano.

Toccando solo adesso, e proprio nel finale, l'argomento cruciale delle risorse finanziarie emerge una volta di più la virtuosità del percorso che dalla attuale (e non più difendibile) spesa storica va a collocarsi sulle difficili caselle dai fabbisogni standard, sfuggendo la strettoia del valore medio nazionale pro-capite della spesa.

Enzo Balboni

⁷ Corte dei conti, *Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica*, 22 maggio 2019.